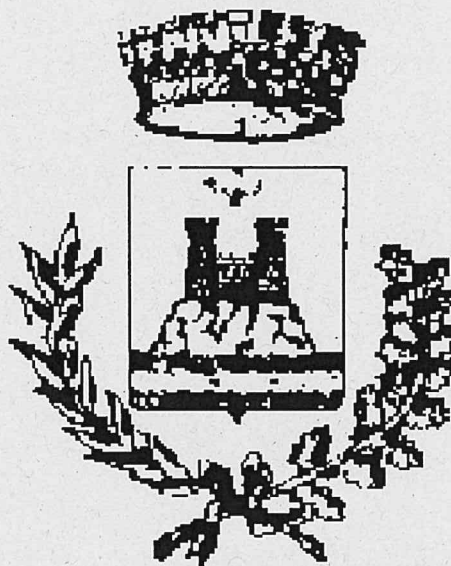




COMUNE DI BANCHETTE

Città Metropolitana di Torino

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021/2022

(Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 126/2014 e modifiche operative del D.Lgs 118/2011)

PREMESSA

Il Bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio finanziario della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse destinate a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il Bilancio di previsione 2020 - 2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D.Lgs. 118/2011.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- Nuovo Documento Unico di Programmazione;
- Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata, che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria, secondo specifiche regole, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.);
- Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico – patrimoniale;
- Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, con l'adozione della nuova contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

I contenuti minimi della nota integrativa sono così riassumibili:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito Internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

A tal fine si evidenzia come il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), abbia già di fatto esplicitato in maniera dettagliata quanto richiesto ai fini di trasparenza e comprensibilità del documento di programmazione, come dettato dalla nuova normativa, specialmente per quanto attiene al punto j).

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

- I documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (*rispetto del principio n. 1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata possono essere destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (*rispetto del principio n. 2 - Unità*);
- il bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (*rispetto del principio n. 3 - Universalità*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle

correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (*rispetto del principio n. 4 - Integrità*);

- il bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (spese) e separa la destinazione di quest'ultima in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (*rispetto del principio n. 15 - Equilibrio di bilancio*);

- gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio e identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (*rispetto del principio n. 16 - Competenza finanziaria*);

- per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e dalle spese destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione.

In particolare, lo stanziamento è collocato in un esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile in quello stesso anno.

Il bilancio degli investimenti si compone di entrate e spese destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Per quel che riguarda le entrate tributarie, l'Amministrazione non prevede aumenti dei tributi locali rispetto alle aliquote e tariffe vigenti.

I criteri prudenziali adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata principali sono i seguenti:

IMU – La previsione dello stanziamento dell'IMU è stata effettuata sulla base dei dati storici, leggermente ridotti in funzione dell'andamento del gettito registrato negli anni passati tenuto conto che le aliquote e le detrazioni sono rimaste invariate. L'importo stanziato è pari a € 630.000,00 per gli anni 2020-2022.

Per quanto riguarda l'IMU è stato previsto uno stanziamento per l'attività di accertamento dell'annualità in scadenza, stimata in base alle elaborazioni dei dati in possesso dell'Ente (Catasto Urbano, Anagrafe, Agenzia delle Entrate, ecc.).

TASI - La previsione dello stanziamento della TASI è stata effettuata sulla base dei dati storici pari ad €. 13.000,00.

E' intenzione dell'Amministrazione procedere, anche per gli anni 2020, 2021 e 2022, con l'attività di accertamento tributario.

TARI – La previsione dello stanziamento della TARI (tassa sulla raccolta e smaltimento rifiuti) è stata effettuata tenendo conto dei dati dello scorso anno, non disponendo, al momento della redazione della presente nota integrativa accompagnatoria al bilancio, del piano finanziario per l'anno 2020 a causa di intervenute modifiche normative che non hanno reso possibile la consegna del documento da parte dell'Ente gestore del servizio, così come attestato da comunicazione pervenuta nel corrente mese di novembre.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – La previsione dello stanziamento dell'addizionale comunale Irpef viene definito in € 360.000,00 per gli anni 2020-2022.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) E ALTRI TRASFERIMENTI STATALI

Sulla base dei dati comunicati sul Portale del Federalismo, il Comune di Banchette beneficia di un Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) presunto in € 251.700,00

Sono stati previsti gli altri trasferimenti statali sulla base dell'andamento storico dell'Ente.

ALTRE IMPOSTE E TASSE

Le altre entrate proprie, legate a canoni e tariffe oppure quelle correlate ad imposte minori (COSAP e diritti pubbliche affissioni), sono stimate sulla storicità degli incassi.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base del trend storico del numero degli utenti, della modalità di erogazione dei servizi e della tariffa applicata.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di controllo del territorio, con riferimento a modalità consolidate.

ENTRATE PATRIMONIALI

Le entrate da privati per i permessi di costruzione e per concessione di loculi sono stimate in base alla pratiche in corso e all'andamento storico.

I criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di spesa sono stati i seguenti:

SPESA CORRENTE

Le spese correnti sono programmate con l'obiettivo di garantire il livello storicizzato e in funzione della copertura minima delle spese fisse, in particolare di:

- personale in servizio e piano del fabbisogno;
- interessi sui mutui in ammortamento (in base al piano di ammortamento);
- contratti e convenzioni in essere;
- spese per utenze e servizi di rete;
- accantonamenti di legge.

<i>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</i>
--

Il Principio contabile applicato della competenza finanziaria prevede che siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Per i crediti di dubbia e difficile esazione è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

In sede di predisposizione del bilancio si è pertanto provveduto a individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare in FCDE, secondo un criterio di progressività che, a regime, dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi di competenza sugli accertamenti di competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo

nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'anno precedente.

Considerato che non è ancora stato approvato il rendiconto 2019, è stato preso in considerazione il quinquennio 2014/2018.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3):

- trasferimenti da altre P.A.;
- entrate assistite da fideiussione;
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa;
- entrate riscosse per conto di un altro ente.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse di incerta riscossione:

- Entrate da recupero evasione tributaria (entrate tributarie non accertate per cassa);
- Tassa Rifiuti (TARI) (entrate tributarie non accertate per cassa);
- Sanzioni per violazioni al codice della strada (entrate extra-tributarie);
- Proventi per i servizi mensa scuola materna, elementare e media;
- Proventi per i servizi di assistenza scolastica pre e post scuola.

Per calcolare l'ammontare del fondo, considerato che la norma concede la facoltà di applicare diverse metodologie di calcolo, si è utilizzato il criterio della media semplice. Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l'importo minimo del Fondo in base alla normativa vigente che prevede il seguente scaglionamento:

anno 2020 - quota pari al 95%

anno 2021 – quota pari al 100%

anno 2022 – quota pari al 100%

In particolare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del Comune di Banchette, per gli anni 2020/2022, risulta essere il seguente:

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
FCDE COMPETENZA	80.162,50	80.162,50	75.774,50
%DA APPLICARE	95%	100%	100%
IMPORTO FCDE	76.154,38	80.162,50	75.774,50

È evidente come la progressiva e crescente applicazione del FCDE determini effetti importanti sul bilancio dell'ente sottraendo risorse dalle disponibilità del bilancio medesimo.

È altrettanto importante evidenziare come seppure l'accantonamento annuale dei fondi non sarà obbligatorio nella misura del 100% dei crediti di difficile esazione fino al 2021, lo stesso necessiterà comunque, per la parte non ancora incassata, della completa copertura in sede di rendiconto di gestione dell'esercizio successivo.

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

La legge di bilancio n. 145 del 2018 all'art 1 commi 859-863, a far data dall'esercizio 2020-2022 introduce una sostanziale novità: il fondo di garanzia dei debiti commerciali. Tale accantonamento, calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio 2020-2022 per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) con esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, è obbligatorio nel caso in cui:

- 1) l'ente presenti nel 2019 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. Il D.L 124 del 26 ottobre 2019 consente agli enti, per il solo anno 2019, di calcolare l'indicatore sulla base delle proprie registrazioni contabili.

In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento è pari:

al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

• l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2019, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2018 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. L'Ente che, seppur trovandosi in questa fattispecie, ma che alla fine del 2019 presenti uno stock di debito scaduto non superiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno, non è comunque tenuto ad accantonare il fondo di garanzia.

- 2) l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al Dlgs 33/2013 (anche in questo caso l'obbligo di accantonamento è pari al 5%).

L'ente ha provveduto ad analizzare i dati in possesso alla data di redazione del bilancio di previsione e ha concluso di non rientrare nell'obbligo di accantonamento. Questo in quanto prevede di non avere stock di debito scaduto alla fine del corrente anno.

ALTRI ACCANTONAMENTI ISCRITTI A BILANCIO

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'alleato 4/2 al D.Lgs.118 /2011 smi - punto 5.2 lettera i), è stato altresì costituito apposito "Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco", che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Benefici contrattuali

E' stato valorizzato il capitolo per il rinnovo dei contratti dei dipendenti, calcolato applicando una percentuale dell'1% sul monte salari.

Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa

Il Fondo di riserva, la cui istituzione è prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 267/2000, risulta essere pari ad € 8.500,00. La consistenza del fondo rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (limite minimo 0,30 – limite massimo 2% della spesa corrente).

Inoltre il Fondo di riserva di cassa è di €. 8.500,00 ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 267/2000 comma 2-quater (limite minimo 0,2% degli stanziamenti finali di cassa).

Fondo a copertura perdite Società partecipate

In base ai dati di bilancio disponibili non si è reso necessario costituire tale fondo.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuino un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- c) derivanti dalla contrazione di mutui per il finanziamento di investimenti determinati;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- a) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- b) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- c) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto 2019. Al momento non si dispone quindi del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge. L'equilibrio complessivo del bilancio 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

L'Avanzo di amministrazione presunto (allegato allo schema di bilancio), in attesa della predisposizione ed approvazione del Rendiconto 2019 e nelle more del riaccertamento ordinario dei residui, è così determinato:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	1.229.815,80
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	403.413,94
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	2.607.274,16
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	3.158.969,77
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	505,08
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	1.082.039,21
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	327.500,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	273.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	1.136.539,21

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	574.812,20
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	846,38
	B) Totale parte accantonata	575.658,58
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	4.391,60
	Altri vincoli	417.909,91
	C) Totale parte vincolata	422.301,51
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	24.208,34
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	114.370,78
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMINISTRAZIONE 2018

Nel corso dell'esercizio 2019 sono state applicate al bilancio le seguenti quote di avanzo di amministrazione rinvenienti dal rendiconto 2018:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)		(=)	1.229.815,80
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :		UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2019	AVANZO NON APPLICATO AL 31/12/2019
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	501.112,20		501.112,20
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)			0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contezioso			0,00
Altri accantonamenti	8.667,00	8.667,00	0,00
Totale parte accantonata (B)	509.779,20	8.667,00	501.112,20
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	19.074,47	19.074,47	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	4.391,60		4.391,60
Altri vincoli	417.909,91		417.909,91
Totale parte vincolata (C)	441.375,98	19.074,47	422.301,51
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)	90.583,87	66.375,53	24.208,34
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	188.076,75	0,00	188.076,75
TOTALE AVANZO APPLICATO		94.117,00	

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

In sede di approvazione del bilancio 2020-2022 non sono previsti utilizzi di quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Il presente bilancio di previsione 2020-2022 evidenzia una condizione di indebitamento che, sia a livello di debito residuo complessivo che rispetto al rapporto interessi passivi sui mutui ed entrate correnti di bilancio, è in linea con i limiti previsti dalle norme vigenti.

Gli interventi di spesa al Titolo II sono finanziati con i proventi derivanti da oneri di urbanizzazione per € 5.000,00 per gli anni 2020-2022 e dall'eventuale contributo regionale, per l'anno 2020, per la realizzazione dell'area mercatale per un importo pari

ANNO 2020

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	5.000,00
REALIZZAZIONE AREA MERCATALE	222.000,00
	227.000,00

ANNO 2021

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	5.000,00
	5.000,00

ANNO 2022

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	5.000,00
	5.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a casistiche

diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Non è stata prevista la quantificazione del FPV in sede di redazione del bilancio di previsione in quanto sarà oggetto di specifica determinazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI
--

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Nel bilancio 2020-2022 non sono previsti oneri derivanti da alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune di Banchette aderisce:

- al Consorzio Canavesano Ambiente;
- al Consorzio In Rete;
- alla Società Canavesana Servizi;
- alla Società Metropolitana Acque Torino.

Le risultanze dei rendiconti delle singole partecipate sono consultabili sui siti delle singole società/consorzi sopracitati.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Il Comune di Banchette ha il seguente assetto partecipativo:

ENTE/SOCIETÀ	% PARTECIPAZIONE/ RAPPRESENTANZA	ATTIVITA' SVOLTA
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	1,84%	Funzioni di governo di bacino relative al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN RETE	4,6%	Gestione dei servizi sociali

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	3,52%	Gestione servizio smaltimento rifiuti
Società Metropolitana Acque S.p.A.- SMAT	0,00006%	Gestione servizio idrico
Turismo Torino e Provincia Scrl	0,06%	Promozione turistica del territorio

ALTRE INFORMAZIONI

Per quanto attiene questo punto valgono le considerazioni già fatte in precedenza, ossia si ritiene che il documento unico di programmazione semplificato – D.U.P.S. - e gli allegati di bilancio rappresentino con sufficiente dettaglio le valutazioni effettuate sia per quanto attiene le entrate che le spese di bilancio.

Relativamente alla gestione di cassa, gli accantonamenti a FCDE, il monitoraggio delle entrate e la gestione dei flussi, hanno consentito all'Ente di non ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.

Tale situazione ha determinato una consistente giacenza iniziale di cassa che ha consentito, nella predisposizione del bilancio, di poter prevedere adeguati stanziamenti di cassa in spesa, al fine di garantire il corretto pagamento delle poste previste ed il rispetto delle tempistiche di legge.

I proventi derivanti dai permessi a costruire sono stati interamente destinati al finanziamento di spese di investimento.

PIANO DEGLI INDICATORI

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Tra gli allegati al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 viene quindi allegato il Piano degli indicatori.

Banchette, 28 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to in originale - Dott.ssa Domenica VITTONATTI)

